

Emendamento 153

Virginie Joron, Annalisa Tardino, Aurélia Beigneux, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

Relazione**A9-0056/2024****Cyrus Engerer**

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva**Considerando 32***Testo della Commissione*

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, ***per alcuni gruppi di prodotti è evidente che il metodo dell'impronta ambientale del prodotto non è adatto a valutarne l'impatto ambientale, in particolare nei settori agroalimentare, della pesca e dei tessili.*** Qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad

caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

Or. en

Emendamento 154**Virginie Joron, Annalisa Tardino, Aurélie Beigneux, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Roman Haider, Markus Buchheit**

a nome del gruppo ID

Relazione**A9-0056/2024****Cyrus Engerer**

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva**Articolo 17 – paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:

soppresso

a) natura, gravità, entità e durata della violazione;

b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;

e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

g) sanzioni inflitte al professionista per la

stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

Or. en

Emendamento 155

Virginie Joron, Annalisa Tardino, Aurélia Beigneux, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Roman Haider, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

Relazione**A9-0056/2024****Cyrus Engerer**

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Proposta di direttiva**Articolo 17 – paragrafo 3***Testo della Commissione**Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

soppresso

a) ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b) confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c) esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

¹¹⁵ *GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.*

Or. en